



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 237

DISEGNO DI LEGGE di iniziativa della Giunta regionale
(DGR 29/DDL del 17 ottobre 2023)

**MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 30
OTTOBRE 1998 N. 25 “DISCIPLINA ED ORGANIZZAZIONE DEL
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE” E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
E RELATIVE DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 18 ottobre 2023.

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 30 OTTOBRE 1998 N. 25 “DISCIPLINA ED ORGANIZZAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE” E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E RELATIVE DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Relazione:

Il settore del Trasporto Pubblico Locale è caratterizzato in Italia da una significativa complessità da un punto di vista normativo e della regolazione, dovuta ad una allocazione delle competenze articolata e frammentaria e ad una stratificazione legislativa di lunga data, che rappresentano il primo ostacolo ad una gestione efficiente delle risorse e ad una pianificazione efficace dei servizi.

L’art. 3bis del d.l. n. 138/2011, convertito dalla l. n. 148/2011 – articolo inserito dall’art. 25, comma 1, lett. a), del d.l. n. 1/2012, convertito dalla l. n. 27/2012 e successivamente modificato ed integrato dall’art. 53, comma 1, lett. a), del d.l. n. 83/2012, convertito dalla l. n. 134/2012, dall’art. 34, comma 23, del d.l. n. 179/2012, ottobre 2012, n. 179, convertito dalla l. n. 221/2012 – ha disposto che le Regioni organizzino lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali ed omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza del servizio.

Il disposto di cui all’art. 3bis del D.L. n. 138/2011 aveva posto un secondo e fondamentale adempimento, ossia l’istituzione o la designazione da parte della Regione dell’Ente di governo del Bacino territoriale ottimale ed omogeneo, al quale il comma 1bis attribuisce le funzioni di organizzazione del servizio, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all’utenza, per quanto di competenza, di affidamento della gestione e del relativo controllo.

Come noto, l’attuale modello di governance del settore del trasporto pubblico locale in Veneto prevede:

- la ripartizione del territorio in 7 Bacini territoriali omogenei coincidenti con i territori provinciali per quanto riguarda le modalità automobilistica/tramviaria e di navigazione lagunare ed 1 Bacino unico regionale per quanto riguarda la modalità ferroviaria;*
- l’attribuzione agli Enti di governo dei Bacini territoriali del TPL delle funzioni di organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistico/tramviario e di navigazione lagunare nonché di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all’utenza, di affidamento della gestione e del relativo controllo, secondo quanto previsto dall’art. 3bis del D.L. n. 138/2011 e s.m.i.;*
- l’attribuzione ad una società regionale, Infrastrutture Venete S.r.l., delle funzioni di programmazione e gestione del contratto di servizio con i gestori dei servizi di trasporto ferroviario di interesse regionale e locale;*
- il mantenimento in capo alla Regione delle funzioni di indirizzo e monitoraggio: in particolare la Giunta regionale, secondo i dettami della Legge regionale n. 25/1998, “d’intesa con le province ed i comuni, determina il livello dei servizi minimi del trasporto pubblico locale” (art. 20) e “assegna annualmente agli enti affidanti i finanziamenti destinati alla copertura degli oneri derivanti dalla stipula dei contratti di servizio con gli affidatari dei servizi minimi di trasporto pubblico locale” (art. 32).*

Considerata la complessità organizzativa e funzionale di tale sistema, articolato secondo il modello appena descritto, il Consiglio Regionale del Veneto con propria Legge n. 4/2020 ha incaricato la Giunta Regionale della definizione di una proposta di razionalizzazione e riordino della governance regionale nel settore delle infrastrutture e dei trasporti. Il disegno di legge prevedeva il “mantenimento in capo alla Regione delle funzioni di pianificazione, programmazione e controllo ...” e la “ridefinizione delle competenze nel settore del trasporto pubblico regionale e locale con individuazione di un soggetto, quale regolatore dei servizi in ambito regionale”.

Pertanto, il presente PDL prevede, tenuto conto di quanto disposto con il vigente D Lgs. 422/1997 e con la successiva Legge n. 56/2014, di rivedere le disposizioni contenute nella legge Regionale 25/1998 in coerenza con gli strumenti normativi intervenuti in anni successivi, in particolare con le previsioni di cui all’art. 3bis del d.l. n. 138/2011 e s.m.i. e con le previsioni del Piano Regionale dei Trasporti approvato nel luglio 2020, ridefinendo il ruolo regionale e le caratteristiche del soggetto regolatore dei servizi di TPL che svolgerebbe le funzioni di Ente di Governo.

In sostanza si tratta di riprendere il processo di riorganizzazione già avviato nel biennio 2013-2014, che verrebbe così portato a compimento conseguendo gli obiettivi seguenti:

1. la ridefinizione dei perimetri dei Bacini territoriali ottimali e omogenei, che saranno approvati dalla Giunta Regionale sulla base di criteri di natura trasportistica che facciano riferimento alla struttura della domanda di mobilità espressa dalla popolazione, alle caratteristiche dei territori e alle caratteristiche dell’offerta di servizi, e con riferimento a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza;

2. l’individuazione della forma giuridica degli Enti di Governo dei Bacini più adeguata a garantirne una maggiore operatività.

Viene proposta l’istituzione di una Agenzia per ogni bacino territoriale che assumerà le funzioni di Ente di Governo ai sensi dell’art. 3 bis del DL 138/2011.

Comuni e Province eserciteranno le competenze di cui sono titolari in materia di trasporto pubblico locale obbligatoriamente in forma associata nell’ambito dell’Agenzia per il TPL del bacino di riferimento.

Nella compagine societaria di ogni Agenzia è presente anche la Regione attraverso la società Infrastrutture Venete S.r.l., secondo modalità e percentuale di partecipazione definite dalla Giunta Regionale.

3. il rafforzamento della presenza della Regione in sede programmatoria e di controllo:

- alla Regione spettano l’emanazione di linee guida e indirizzi ai fini della redazione dei Piani di Bacino, dell’affidamento dei servizi, della stipulazione dei relativi contratti, della definizione di sistemi tariffari, dell’informazione all’utenza, della gestione della qualità;

- la Regione approva Linee guida per la predisposizione degli Statuti delle Agenzie per il Trasporto pubblico locale;

- partecipa, secondo quanto sopraddetto, avvalendosi della società Infrastrutture Venete S.r.l., alla compagine societaria delle Agenzie per il trasporto pubblico locale, garantendo omogeneità operativa tra i diversi bacini, anche con possibili funzioni centralizzate, soprattutto in materia di affidamenti.

- *implementa un sistema di supporto decisionale regionale per il monitoraggio permanente e la valutazione dei dati di mobilità, anche al fine della valutazione dei futuri scenari, favorendo lo scambio di informazioni tra gli enti locali, le aziende e gli utenti del trasporto pubblico.*

Per quanto attiene alle spese di funzionamento, si prevede che le Agenzie per il trasporto pubblico locale siano costituite con risorse umane, strumentali e finanziarie messe a disposizione dagli enti partecipanti, in ragione della percentuale di partecipazione e senza maggiori oneri a carico del sistema. In particolare, le spese di istituzione e funzionamento potranno trovare copertura a valere sulle risorse derivanti dalla detrazione degli oneri fiscali.

Il presente riordino organizzativo potrà entrare in vigore dal 1° gennaio 2025, al fine di consentire nel corso degli esercizi 2023 e 2024 tutti i necessari passaggi amministrativi nonché le attività di studio finalizzate alla ridefinizione dei bacini territoriali ottimali e omogenei, non necessariamente coincidenti con i confini amministrativi provinciali.

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 30 OTTOBRE 1998 N. 25 “DISCIPLINA ED ORGANIZZAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE” E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E RELATIVE DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO I Disposizioni di modifica e integrazione alla legge regionale 30 ottobre 1998 n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”

Art. 1 - Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 30 ottobre 1998 n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.

1. Al comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) dopo le parole: *“livello regionale”* sono inserite le seguenti: *“; i quali le esercitano in forma associata nell’ambito delle Agenzie per il trasporto pubblico locale di cui all’articolo 9 bis,”*;

b) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

“h) implementa un sistema di supporto decisionale regionale per il monitoraggio permanente e lo studio dei dati di mobilità, anche al fine della valutazione dei futuri scenari, favorendo lo scambio di informazioni tra gli enti locali, le aziende e gli utenti del trasporto pubblico.”

Art. 2 - Modifica all’articolo 5 della legge regionale 30 ottobre 1998 n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.

1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, le parole: *“dalle province nell’ambito dei Piani di bacino”* sono sostituite dalle seguenti: *“nei piani di bacino territoriale ottimale e omogeneo”*.

Art. 3 - Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 30 ottobre 1998 n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.

1. La rubrica dell’articolo 6 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 è sostituita dalla seguente: *“Bacino territoriale ottimale e omogeneo”*.

2. Al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, dopo la parola: *“bacino”* sono inserite le seguenti: *“territoriale ottimale e omogeneo”*.

3. Il comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 è sostituito dal seguente:

“2. Il territorio della Regione, ai fini dell’esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistico, tramviario e di navigazione lagunare, è suddiviso, ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e successive modificazioni, in bacini territoriali ottimali e omogenei, anche non corrispondenti ai confini amministrativi delle province, il cui perimetro è stabilito dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, anche su proposta degli enti locali o delle Agenzie per il trasporto pubblico locale di cui all’articolo 9 bis.”

4. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, come sostituito dal comma 3 del presente articolo, è inserito il seguente:

“2 bis. Il perimetro dei bacini territoriali ottimali e omogenei può essere modificato con provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, secondo i criteri di cui al comma 2, anche su proposta degli enti locali o delle Agenzie per il trasporto pubblico locale di cui all'articolo 9 bis.”.

5. Al comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, le parole: *“Piani di bacino provinciali”* sono sostituite dalle seguenti: *“piani dei bacini territoriali ottimali e omogenei”*.

Art. 4 - Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 30 ottobre 1998 n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) dopo le parole *“enti locali”*, sono aggiunte le seguenti: *“tramite le Agenzie per il trasporto pubblico locale”*;

b) alla lettera c) dopo le parole *“enti locali”*, sono aggiunte le seguenti: *“e delle Agenzie per il trasporto pubblico locale”*;

c) dopo la lettera d) sono inserite le seguenti:

“d bis) definisce il perimetro dei bacini territoriali ottimali e omogenei;

d ter) approva indirizzi per la costituzione delle Agenzie per il trasporto pubblico locale di cui all'articolo 9 bis e linee guida per la predisposizione dei relativi statuti;”;

d) alla lettera e) le parole: *“stabilisce le tariffe dei servizi minimi”* sono sostituite dalle seguenti: *“fornisce linee guida per le politiche tariffarie nei bacini territoriali,”;*

e) la lettera l) è sostituita dalla seguente:

“l) definisce linee guida e indirizzi ai fini della redazione dei piani di bacino, dell'affidamento dei servizi, della stipulazione dei relativi contratti, della definizione dei sistemi tariffari, dell'informazione all'utenza, della gestione della qualità;”;

f) la lettera m) è sostituita dalla seguente:

“m) in collaborazione con gli enti locali e le Agenzie per il trasporto pubblico locale di cui all'articolo 9 bis, svolge attività di monitoraggio e controllo, nonché sviluppa e gestisce il sistema informativo regionale dei trasporti e della mobilità;”;

g) dopo la lettera s), è inserita la seguente:

“s bis) disciplina la tenuta e la gestione dell'elenco di cui alla lettera d) del comma 8 dell'articolo 9 bis;”.

2. Alla fine del comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 sono aggiunte le parole: *“, anche avvalendosi della società Infrastrutture Venete S.r.l.”.*

Art. 5 - Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 30 ottobre 1998 n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine dell'alinea del comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: “, esercitano in forma associata con gli altri enti locali, all'interno delle Agenzie per il trasporto pubblico locale di cui all'articolo 9 bis, le seguenti funzioni riguardanti il proprio territorio”;

b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) approvano, sulla base degli indirizzi della Regione, i piani dei bacini territoriali ottimali e omogenei per pianificare il trasporto pubblico locale e assicurare la mobilità nell'ambito del territorio di competenza;”;

c) alla lettera b) le parole: “Piani di bacino” sono sostituite dalle seguenti: “piani dei bacini territoriali ottimali e omogenei”;

d) dopo la lettera b), come modificata dalla lettera c) del comma 1 del presente articolo, è inserita la seguente: “b bis) programmano l'offerta di servizi minimi extraurbani di cui al comma 3 dell'articolo 5;”;

e) dopo la lettera d) è inserita la seguente:

“d bis) approvano il sistema tariffario dei servizi di trasporto provinciali dell'ambito del bacino e determinano il livello delle tariffe, nel quadro degli indirizzi forniti dalla Regione;”.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

“1 bis. Gli atti di cui al comma 1, approvati dalle Agenzie di cui all'articolo 9 bis, integrano e coordinano le singole proposte, formulate dalle province limitatamente al territorio di propria competenza.”

3. L'alinea del comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, è sostituito dal seguente:

“2. È delegato alle province l'esercizio di ulteriori funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico locale che non richiedano l'unitario esercizio a livello regionale e che le stesse esercitano in forma associata, nell'ambito delle Agenzie per il trasporto pubblico locale, con riferimento a:”.

4. Il comma 2 bis dell'articolo 8 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, introdotto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006”, è abrogato.

5. Al comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, dopo le parole: “funzioni amministrative”, sono inserite le seguenti: “, da esercitarsi con le medesime modalità di cui al comma 2,”.

Art. 6 - Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 30 ottobre 1998 n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'alinea del comma 1, le parole: “nell'ambito delle proprie competenze in materia di pianificazione, di assetto e utilizzazione del territorio, le funzioni amministrative riguardanti:” sono sostituite dalle seguenti: “i quali le esercitano in forma associata con gli altri enti locali all'interno delle Agenzie per il trasporto pubblico locale di cui all'articolo 9 bis, le seguenti funzioni riguardanti il proprio territorio:”;

b) alla lettera a) le parole: “i servizi urbani” sono sostituite dalle seguenti: “la programmazione dell'offerta di servizi di carattere urbano”;

c) alla lettera d) dopo le parole: “la predisposizione” sono inserite le seguenti: “e l'approvazione”;

d) dopo la lettera f) è inserita la seguente:

“f bis) l’approvazione del sistema tariffario dei servizi di trasporto comunali nell’ambito del bacino e la determinazione del livello delle tariffe, nel quadro degli indirizzi forniti dalla Regione;”;

e) la lettera h) è abrogata.

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:

“1 bis. Gli atti di cui alle lettere a), b), d), e), f), g), i), l), n) del comma 1, approvati dalle Agenzie di cui all’articolo 9 bis, integrano e coordinano le singole proposte, formulate dai comuni limitatamente al territorio di propria competenza.

1 ter. I comuni adottano i regolamenti relativi all’esercizio dell’attività di noleggio autobus con conducente, che sono trasmessi all’Agenzia di cui all’articolo 9 bis per la successiva approvazione ai sensi della lettera i) del comma 1 dell’articolo 8.”.

3. Al comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, dopo le parole: *“funzioni amministrative”*, sono inserite le seguenti: *“, da esercitarsi con le medesime modalità di cui al comma 2,”.*

4. Il comma 2 bis dell’articolo 9 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, introdotto dalla lettera b) del comma 1 dell’articolo 31 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2, è abrogato.

Art. 7 - Inserimento dell’articolo 9 bis nella legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.

1. Dopo l’articolo 9 della legge regionale 30 ottobre 1998 n. 25, è inserito il seguente:

“Art. 9 bis - Istituzione e funzioni delle Agenzie per il trasporto pubblico locale.

1. In ciascuno dei bacini territoriali ottimali e omogenei di cui all’articolo 6 è istituita una Agenzia per il trasporto pubblico locale, quale forma di cooperazione per l’esercizio associato delle funzioni di province, città metropolitana e comuni in materia di trasporto pubblico locale.

2. Le Agenzie per il trasporto pubblico locale assumono le funzioni di ente di governo, ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138.

3. Le Agenzie per il trasporto pubblico locale sono società di capitali, costituite, in forma obbligatoriamente associata, per l’esercizio delle funzioni degli enti locali in materia di trasporto pubblico locale nei bacini di cui all’articolo 6.

4. Qualora specifiche condizioni relative all’esercizio associato delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale, individuate dagli indirizzi di cui alla lettera d ter) del comma 1 dell’articolo 7 e adeguatamente attestata in conformità alle modalità indicate dagli stessi, non consentano l’adozione della forma organizzativa di cui al comma 3, le Agenzie per il trasporto pubblico locale possono assumere la forma di enti pubblici, dotati di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale, organizzativa e contabile.

5. Le Agenzie per il trasporto pubblico locale sono costituite e partecipate:

a) dalla Regione, anche attraverso la società Infrastrutture Venete S.r.l.;

b) dalle province, dalla città metropolitana e dai comuni, attualmente affidanti servizi di trasporto pubblico locale ricadenti nel territorio dei singoli bacini territoriali ottimali e omogenei.

6. *I criteri e le percentuali di partecipazione di ciascun ente sono approvati dalla Giunta regionale, nel rispetto delle linee guida di cui alla lettera d ter) del comma 1 dell'articolo 7.*

7. *Nei casi di cui al comma 3:*

- a) *l'organo amministrativo delle Agenzie è nominato dall'assemblea dei soci secondo le previsioni dei rispettivi statuti e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";*
- b) *i componenti degli organi amministrativi e di controllo devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 175 del 2016.*

8. *Nei casi di cui al comma 4, sono organi delle Agenzie:*

- a) *l'assemblea, i cui componenti svolgono la propria attività a titolo onorifico e gratuito e senza alcun rimborso delle spese;*
- b) *il consiglio di amministrazione, composto da un massimo di cinque consiglieri, che svolgono la propria attività a titolo onorifico e gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese;*
- c) *il presidente, scelto tra i componenti del consiglio di amministrazione;*
- d) *il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale, nominato dall'Agenzia fra gli iscritti ad apposito elenco istituito presso la struttura regionale competente in materia di mobilità, la cui tenuta e gestione è stabilita dalla Giunta regionale con apposito provvedimento, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali;*
- e) *l'organo di revisione.*

9. *Il consiglio di amministrazione, il presidente e l'organo di revisione di cui alle lettere b), c) ed e) del comma 8 durano in carica al massimo tre anni e i relativi componenti non possono essere nominati per più di due mandati consecutivi. I componenti del consiglio di amministrazione, ivi compreso il presidente, che hanno svolto due mandati consecutivi, anche non completi, possono essere nominati per ulteriori mandati a condizione che siano trascorsi almeno tre anni dal compimento del secondo mandato consecutivo.*

10. *L'ordinamento ed il funzionamento delle Agenzie nelle forme di cui ai commi 3 e 4 sono disciplinati dai rispettivi statuti, predisposti nel rispetto della presente legge e sulla base di specifiche linee guida approvate dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, di cui alla lettera d ter) del comma 1 dell'articolo 7.*

11. *Nel rispetto delle funzioni di indirizzo politico e programmatico riservate alla Regione, le Agenzie svolgono in particolare le seguenti funzioni in materia di trasporto pubblico locale:*

- a) *pianificazione e programmazione dell'offerta di servizi di trasporto pubblico locale nel bacino territoriale ottimale e omogeneo di competenza, compresa la redazione dei piani di bacino del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 15;*
- b) *programmazione e gestione delle risorse finanziarie trasferite dalla Regione, nonché promozione, programmazione e gestione di forme integrative di finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale;*
- c) *affidamento dei servizi, espletando le funzioni di stazione appaltante in conformità alla normativa vigente in materia di trasporto pubblico locale, anche avvalendosi della società Infrastrutture Venete S.r.l.;*
- d) *stipula e gestione dei contratti di servizio con i soggetti affidatari;*

- e) rendicontazione e monitoraggio dei servizi, compresa la gestione della qualità, nonché la vigilanza sui soggetti affidatari dei servizi di trasporto pubblico;
- f) approvazione del sistema tariffario integrato di bacino, nonché determinazione delle relative tariffe, secondo le linee di indirizzo fornite dalla Regione;
- g) ogni altra funzione attribuita dalla legge regionale, dalle linee guida e gli indirizzi di cui alla lettera d ter) del comma 1 dell'articolo 7, emanati dalla Giunta regionale in conformità alla presente legge.

12. Le Agenzie, costituite per diversi bacini territoriali ottimali e omogenei, possono stabilire fra loro forme di cooperazione al fine di esercitare più efficacemente le funzioni a ciascuna di esse assegnate.

13. Alle Agenzie per il trasporto pubblico locale possono essere affidate ulteriori funzioni che gli enti locali stabiliscano opportuno esercitare in forma associata e afferenti i servizi di mobilità pubblica collettiva tra i quali, in particolare:

- a) sosta;
- b) parcheggi;
- c) gestione di sistemi informativi e di controllo.

14. Le Agenzie per il trasporto pubblico locale sono costituite con risorse umane, strumentali e finanziarie messe a disposizione dagli enti partecipanti, in ragione della percentuale di partecipazione. Le disposizioni di cui al presente comma sono attuate senza maggiori oneri a carico del sistema.”.

Art. 8 - Inserimento dell'articolo 10 bis nella legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.

1. Dopo l'articolo 10 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, è inserito il seguente:

“Art. 10 bis - Poteri sostitutivi.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 48, la Giunta regionale, negli ambiti di competenza legislativa della Regione e nel rispetto del principio di leale collaborazione, previa diffida e fissazione di un congruo termine, esercita il potere sostitutivo in caso di accertata inattività nel compimento di atti obbligatori:

- a) da parte degli enti locali ai fini della costituzione delle Agenzie nel termine previsto dalla legge regionale che ne prevede l'istituzione;
- b) da parte delle Agenzie per il trasporto pubblico locale di cui al comma 4 dell'articolo 9 bis, ai fini dell'ordinaria erogazione del servizio.

2. Decorso inutilmente il termine assegnato ai sensi del comma 1, la Giunta regionale, sentito l'ente inadempiente, in caso di perdurante inadempimento, nomina un commissario ad acta o, in alternativa, provvede direttamente al compimento dell'atto.

3. Il commissario di cui al comma 2 è nominato per un termine non superiore a sei mesi, rinnovabile una sola volta.

4. Le spese relative all'attività del commissario di cui al comma 2 sono a carico del bilancio dell'ente inadempiente.”.

**Art. 9 - Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 30 ottobre 1998 n. 25
"Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale".**

1. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 30 ottobre 1998 n. 25, le parole: *"di livello provinciale"* sono sostituite dalle seguenti: *"del bacino territoriale ottimale e omogeneo"*.

2. Al comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 30 ottobre 1998 n. 25, dopo la parola: *"province"* sono inserite le seguenti: *“, la città metropolitana e i comuni, nell'ambito della gestione associata delle Agenzie per il trasporto pubblico locale,”*.

3. Al comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 30 ottobre 1998 n. 25, la parola: *"province"* è sostituita dalle seguenti: *"Agenzie per il trasporto pubblico locale"*.

**Art. 10 - Modifica all'articolo 21 della legge regionale 30 ottobre 1998 n. 25
"Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale".**

1. All'alinea del comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 30 ottobre 1998 n. 25, le parole: *"previa intesa con le province e i comuni interessati"* sono sostituite dalle seguenti: *"sentite le Agenzie di cui all'articolo 9 bis"*.

**Art. 11 - Modifica all'articolo 18 della legge regionale 30 ottobre 1998 n. 25
"Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale".**

1. Al comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale 30 ottobre 1998 n. 25, dopo le parole: *"comuni interessati,"*, sono inserite le seguenti: *"per il tramite delle Agenzie,"*.

**Art. 12 - Modifica all'articolo 20 della legge regionale 30 ottobre 1998 n. 25
"Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale".**

1. Al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 30 ottobre 1998 n. 25, dopo le parole: *"con le province ed i comuni,"*, sono inserite le seguenti: *"per il tramite delle Agenzie,"*.

**Art. 13 - Modifica all'articolo 27 della legge regionale 30 ottobre 1998 n. 25
"Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale".**

1. Al comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 30 ottobre 1998 n. 25, le parole: *"agli enti locali competenti"*, sono sostituite dalle seguenti: *"alle Agenzie territorialmente competenti"*.

**Art. 14 - Modifica all'articolo 33 della legge regionale 30 ottobre 1998 n. 25
"Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale".**

1. Al comma 3 dell'articolo 33 della legge regionale 30 ottobre 1998 n. 25, dopo le parole: *"con le province ed i comuni,"*, sono inserite le seguenti: *"per il tramite delle Agenzie,"*.

**Art. 15 - Modifica all'articolo 45 della legge regionale 30 ottobre 1998 n. 25
"Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale".**

1. Al comma 2 dell'articolo 45 della legge regionale 30 ottobre 1998 n. 25, dopo le parole: *"della Regione"*, sono inserite le seguenti: *“, delle Agenzie"*.

2. Al comma 5 dell'articolo 45 della legge regionale 30 ottobre 1998 n. 25, dopo le parole: *"i comuni"*, sono inserite le seguenti: *“, le Agenzie"*.

3. Dopo la lettera b) del comma 6 dell'articolo 45 della legge regionale 30 ottobre 1998 n. 25 è inserita la seguente:

“b bis) i legali rappresentanti delle Agenzie per il trasporto pubblico locale di cui all'articolo 9 bis;”.

CAPO II - Disposizioni di attuazione, coordinamento, transitorie e finanziarie

Art. 16 - Disposizioni di attuazione.

1. La Giunta regionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il perimetro dei bacini territoriali ottimali e omogenei secondo i criteri stabiliti dall'articolo 6 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, come modificato dall'articolo 3 della presente legge.

2. La Giunta regionale, entro tre mesi successivi alla determinazione del perimetro dei bacini territoriali ai sensi del comma 1, approva gli indirizzi per la costituzione delle Agenzie per il trasporto pubblico locale di cui all'articolo 9 bis della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, introdotto dall'articolo 7 della presente legge, nonché le linee guida per la predisposizione dei relativi statuti.

3. Gli enti locali affidanti ricadenti nell'ambito di ciascun bacino territoriale ottimale e omogeneo provvedono, entro il 31 dicembre 2024, a tutti gli adempimenti connessi alla piena operatività delle Agenzie per il trasporto pubblico locale, nel quadro degli indirizzi e delle linee guida approvate dalla Giunta regionale, fermo restando l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 10 bis della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, introdotto dall'articolo 8 della presente legge.

Art. 17 - Disposizioni di coordinamento.

1. In tutta la legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, ove si citano le province, si intende richiamata anche la Città metropolitana di Venezia.

2. Restano ferme le disposizioni a tutela della specificità della Provincia di Belluno, di cui al comma 1 dell'articolo 10 e al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 “Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla provincia di Belluno in attuazione dell'articolo 15 dello Statuto del Veneto.”

Art. 18 - Disposizioni transitorie.

1. Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 16, le Agenzie per il trasporto pubblico locale di cui all'articolo 9 bis della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25:

a) subentrano in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, in capo a province, città metropolitana e comuni, ricadenti nell'ambito del bacino di competenza, riferiti alle attività di cui all'articolo 9 bis della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25;

b) subentrano nei contratti in essere tra le province, la città metropolitana e i comuni, da un lato, e i soggetti affidatari dei servizi della provincia, della città metropolitana e dei comuni, dall'altro, al momento del conseguimento della sua piena operatività.

2. I beni patrimoniali, il cui utilizzo per l'espletamento dei servizi di trasporto pubblico locale è attualmente disciplinato dai provvedimenti amministrativi attuativi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011 n.

138, rientrano nella disponibilità delle amministrazioni locali conferenti in conformità alle rispettive norme statutarie e a quanto eventualmente previsto nei medesimi provvedimenti attuativi. Successivamente al momento della costituzione delle Agenzie di cui all'articolo 9 bis della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 trova applicazione il comma 14 del medesimo articolo.

3. I contratti e le eventuali concessioni per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, nonché gli atti ad essi relativi, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano a produrre i propri effetti in conformità alle disposizioni vigenti in materia, fino alla loro modifica o sostituzione da parte delle Agenzie.

4. L'integrazione della composizione della Commissione dell'Osservatorio di cui all'articolo 45 della legge regionale 30 ottobre 1998 n. 25, come modificato dal comma 3 dell'articolo 15, è applicata dal primo decreto di nomina successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 19 - Decorrenza dell'esercizio delle funzioni associate.

1. Le Agenzie di cui all'articolo 9 bis della legge regionale 30 ottobre 1998 n. 25 esercitano le proprie competenze a decorrere dalla data del provvedimento della Giunta regionale che attesta il completamento di tutti gli adempimenti necessari al conseguimento della piena operatività delle medesime, in conformità agli indirizzi e alle linee guida regionali.

2. Fino alla data del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 1, le competenze in materia di trasporto pubblico locale continuano ad essere esercitate dagli enti locali secondo le disposizioni previgenti e i provvedimenti amministrativi attuativi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo."

Art. 20 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 21 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

CAPO I Disposizioni di modifica e integrazione alla legge regionale 30 ottobre 1998 n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”	5
Art. 1 - Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 30 ottobre 1998 n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”	5
Art. 2 - Modifica all’articolo 5 della legge regionale 30 ottobre 1998 n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”	5
Art. 3 - Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 30 ottobre 1998 n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”	5
Art. 4 - Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 30 ottobre 1998 n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”	6
Art. 5 - Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 30 ottobre 1998 n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”	6
Art. 6 - Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 30 ottobre 1998 n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”	7
Art. 7 - Inserimento dell’articolo 9 bis nella legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”	8
Art. 8 - Inserimento dell’articolo 10 bis nella legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”	10
Art. 9 - Modifiche all’articolo 15 della legge regionale 30 ottobre 1998 n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”	11
Art. 10 - Modifica all’articolo 21 della legge regionale 30 ottobre 1998 n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”	11
Art. 11 - Modifica all’articolo 18 della legge regionale 30 ottobre 1998 n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”	11
Art. 12 - Modifica all’articolo 20 della legge regionale 30 ottobre 1998 n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”	11
Art. 13 - Modifica all’articolo 27 della legge regionale 30 ottobre 1998 n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”	11
Art. 14 - Modifica all’articolo 33 della legge regionale 30 ottobre 1998 n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”	11
Art. 15 - Modifica all’articolo 45 della legge regionale 30 ottobre 1998 n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”	11
CAPO II - Disposizioni di attuazione, coordinamento, transitorie e finanziarie	12
Art. 16 - Disposizioni di attuazione.	12
Art. 17 - Disposizioni di coordinamento.	12
Art. 18 - Disposizioni transitorie.	12

Art. 19 - Decorrenza dell'esercizio delle funzioni associate.	13
Art. 20 - Clausola di neutralità finanziaria.	13
Art. 21 - Entrata in vigore.	13